

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2757

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRILLO, CHIRILLI, FORTE, GUASTI
e PESSINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2004

—————

Riforma della legislazione in materia portuale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che ha riformato l'assetto portuale italiano e prodotto buoni risultati per l'intera portualità, pur conservando tuttora la validità del proprio impianto, richiede un aggiornamento inteso a rendere più efficiente l'apparato normativo che presiede allo svolgimento delle attività portuali.

Pertanto, col presente disegno di legge si intende sostanzialmente perseguire:

a) uno snellimento delle procedure di pianificazione e realizzazione delle infrastrutture portuali;

b) il consolidamento della soggettività istituzionale e dell'autonomia delle autorità portuali, nonché la realizzazione di un'effettiva autonomia finanziaria delle stesse;

c) un alleggerimento della composizione di organi dell'autorità portuale;

d) una efficace ripartizione delle competenze tra autorità portuale e autorità marittima.

Di seguito si delineano i tratti salienti delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

Con l'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito, per brevità, denominata «legge n. 84»), si procede, seguendo una logica semplificativa, ad una nuova classificazione dei porti che, sostanzialmente, distingue i porti di rilevanza nazionale, amministrati dalle autorità portuali, dai porti di rilevanza regionale, di competenza delle regioni; per questi ultimi, le regioni esercitano in materia di infrastrutturazione, amministrazione delle aree demaniali, regolazione delle operazioni e servizi portuali la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge.

L'articolo 2 modifica alcuni commi dell'articolo 5 (in materia di programmazione e realizzazione delle opere portuali) della legge n. 84, con l'intendimento di stabilire tempi certi e funzionalmente compatibili per le fasi dell'*iter* di perfezionamento del piano regolatore portuale, prevedendo, in caso di mancata intesa tra autorità portuali e comune, che le determinazioni circa il piano regolatore portuale siano assunte in apposita conferenza di servizi convocata dalla regione tra la stessa, l'autorità portuale ed il comune o i comuni interessati. Si sostituiscono l'esame tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la valutazione di impatto ambientale con una «valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale» del piano regolatore portuale, da effettuarsi da un'apposita commissione istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la quale si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Con lo stesso articolo si introducono alcune necessarie norme di raccordo, nonché altre di chiarimento dettate dall'esperienza applicativa in tema di progetti e di realizzazione di opere portuali, anche al fine di una loro accelerazione. Inoltre, con la lettera h) del medesimo articolo (che sostituisce il comma 11 dell'articolo 5 della legge n. 84) si chiarisce che i manufatti da realizzare in ambito portuale, in conformità con le destinazioni d'uso delle aree e specchi acquei e le prescrizioni tecniche stabilite dal piano regolatore portuale, non richiedono permesso di costruire.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 6 della legge n. 84 al fine di rafforzare la qualificazione, la soggettività e l'autonomia delle autorità portuali nonché la specialità del loro ordinamento; in tal senso si specifica

meglio che l'autorità portuale è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale ad ordinamento speciale disciplinato dalla legge. Nello stesso articolo 3 si disciplina l'ipotesi di inserimento, nell'ambito della circoscrizione territoriale di un'autorità portuale già esistente, di uno o più porti di rilevanza regionale.

L'articolo 4 introduce una modifica del comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 84 suggerita dalla prassi ministeriale adottata circa la determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti dell'autorità portuale.

L'articolo 5 sostituisce la lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 8 (relativo al presidente dell'autorità portuale) della legge n. 84, precisando meglio la competenza dell'autorità portuale in materia di amministrazione dei beni demaniali compresi nella propria circoscrizione territoriale. Nel contempo si chiariscono altre attribuzioni spettanti all'autorità portuale e connesse al proprio ruolo di regolatore delle attività portuali, con l'intendimento di fare chiarezza rispetto ai compiti di sicurezza della navigazione, che permangono in capo all'autorità marittima.

Con l'articolo 6 si intende alleggerire e riequilibrare la composizione del comitato portuale pur garantendo la rappresentatività di tutte le componenti interessate. A tal fine si introducono nell'articolo 9, comma 1, della legge n. 84 alcuni adeguamenti tecnici concernenti i membri rappresentanti dei soggetti pubblici. Inoltre, nella nuova formulazione della lettera *i*) del comma 1 dello stesso articolo 9, si riducono da 6 a 4 sia i rappresentanti delle categorie economiche, sia i rappresentanti dei lavoratori.

Con l'articolo 7 si introducono alcuni adeguamenti tecnici alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge n. 84, in parte suggeriti dall'esperienza applicativa, in parte per raccordare la lettera *c*) del comma 1 di detto articolo con la modifica dell'articolo 28 della legge n. 84 della quale si dirà.

Con l'articolo 8 si apportano modifiche all'articolo 14 della legge n. 84, sia conseguenti alle modifiche introdotte all'articolo 6 della stessa legge sia per chiarire alcune disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, con l'intendimento di meglio precisare i compiti spettanti all'autorità portuale ed all'autorità marittima, al fine di evitare situazioni di possibile attrito.

L'articolo 9, modificando il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 84, sopprime nei porti sedi di autorità portuali le commissioni consultive, che si sono spesso configurate come un'istanza di discussione ripetitiva nella trattazione di argomenti destinati a sfociare comunque nel comitato portuale, e riconfigura nel contempo la composizione (quattro componenti in rappresentanza delle imprese portuali e quattro in rappresentanza dei lavoratori) delle stesse commissioni consultive negli altri porti di rilevanza regionale.

L'articolo 10 prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 84, stabilendo l'assegnazione all'autorità portuale dell'intero gettito della cosiddetta «tassa portuale» sulle merci sbarcate e imbarcate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anziché dal 1° gennaio 2005.

L'articolo 11 introduce un nuovo articolo 28-*bis* nella legge n. 84. Esso prevede:

a) l'attribuzione alle autorità portuali del gettito della «tassa erariale» relativo alle rispettive circoscrizioni territoriali;

b) l'afflusso ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del gettito della «tassa di ancoraggio» introitata nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la ripartizione di tali risorse tra le autorità portuali, tenendo conto delle spese da esse sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

c) l'effettiva autonomia finanziaria delle autorità portuali, con la devoluzione alle medesime di una quota, da determinarsi di concerto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei tributi, diversi dalle tasse e diritti portuali, riscossi dalla dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, affinché esse possano sostenere l'onere di realizzazione delle opere previste negli strumenti di pianificazione e programmazione;

d) l'istituzione, per finalità perequative, di un fondo presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alimentato da quota parte dei suddetti tributi diversi dalle tasse e diritti portuali.

Si prevede, altresì, che per i porti di competenza regionale il gettito della «tassa portuale» e quello della «tassa erariale» siano devoluti alle regioni interessate.

L'articolo 12 aggiunge un comma all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, al fine di consentire alle autorità portuali di utilizzare preliminarmente, per i pagamenti relativi ad interventi finanziati con i fondi del bilancio dello Stato, i fondi depositati sulla contabilità infruttifera, realizzando così un migliore utilizzo di risorse finanziarie.

L'articolo 13 indica le norme che vengono abrogate, anche in conseguenza delle modifiche alla legge n. 84 previste nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Classificazione dei porti*). - 1. I porti marittimi aventi funzioni economiche si dividono in:

a) porti di rilevanza nazionale, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea, compresi nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6 e da esse amministrati;

b) porti di rilevanza regionale, di competenza delle regioni, le quali esercitano, in materia di infrastrutturazione, di amministrazione delle aree demaniali marittime e di regolazione delle operazioni e dei servizi portuali, la funzione legislativa e quella regolamentare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge.

2. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, industriale e petrolifera, peschereccia, turistica e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate o rideterminate nel piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 ovvero nel piano operativo triennale.

3. Nei porti di cui al comma 1, lettera a), con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della competente autorità portuale, si possono individuare specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello Stato.

4. Nei porti di cui al comma 1, lettera b), si possono individuare specifiche aree fina-

lizzate alla difesa militare dello Stato con decreto del Ministro della difesa, previa acquisizione del parere vincolante della competente regione».

Art. 2.

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da «Nei porti» fino a «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti «Nei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ad eccezione di quelli esclusivamente dedicati alla nautica da diporto»;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano regolatore di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale è adottato dal comitato portuale e viene trasmesso al comune o ai comuni interessati per l'espressione dell'intesa. L'intesa si intende raggiunta qualora il comune non comunichi all'autorità portuale un motivato diniego entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Qualora non si raggiunga l'intesa ai sensi del comma 3, la regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, una conferenza di servizi tra regione, comune o comuni interessati ed autorità portuale. La conferenza assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.

5. Esperita la procedura di cui ai commi 3 e 4, il piano regolatore portuale è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale effettuata da un'apposita commissione paritetica istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La commissione è composta da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione per la valutazione di impatto

ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e si esprime sul piano regolatore portuale entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, la valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale si intende effettuata in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura prevista per l'approvazione dei piani regolatori portuali.»;

d) il comma 7 è abrogato;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 28-bis, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale e nei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individua annualmente le risorse da attribuire alle autorità portuali. Le regioni e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Spetta alla regione interessata l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza regionale. Le autorità portuali, a copertura dei costi da esse sostenuti per

la realizzazione di opere, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.»;

f) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sui relativi progetti, è acquisito il parere di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni. Tali progetti, anche se costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori vigenti, non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale.»;

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione, in porti già esistenti, di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, è considerata ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.»;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. I manufatti da realizzare in ambito portuale, in conformità con le destinazioni d'uso delle aree e specchi acquei e con le prescrizioni tecniche stabilite dal piano regolatore portuale, non richiedono permesso di costruire, allorchè si tratti di opere necessarie per l'espletamento di operazioni o di servizi portuali come definiti dalla presente legge. Per le opere da realizzare in ambito portuale a fini turistici e di diporto, resta comunque applicabile la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1997, n. 509. Relativamente alle predette opere, spetta comunque ai comuni l'eventuale determinazione degli oneri di urbanizzazione connessi alla costruzione delle opere stesse».

2. All'articolo 88, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, le parole: «ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I,» sono sostituite dalle seguenti: «ai porti di rilevanza nazionale e alle specifiche aree finalizzate alla difesa dello Stato».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità portuale è ente pubblico non economico di rilievo nazionale ad ordinamento speciale disciplinato dalla presente legge; essa è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione genericamente riferita alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici, anche non economici. Ad essa si applicano esclusivamente le disposizioni che la prevedono espressamente quale destinataria.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto sentita la regione, individua o modifica i limiti della cir-

coscrizione territoriale dell'autorità portuale, ivi compresi gli specchi acquei esterni alle difese foranee, purchè interessati dal traffico portuale, dalla prestazione di servizi portuali e dalla realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco. Con lo stesso procedimento può essere disposto l'inserimento nella circoscrizione di una autorità portuale esistente di uno o più porti della medesima regione rientranti nella categoria di porti di rilevanza regionale.»;

c) al comma 8, primo periodo, le parole da «possono» fino a «comma 1» sono sostituite dalle seguenti «di intesa con il presidente della regione interessata, può essere disposto il passaggio nella categoria di porti di rilevanza nazionale o di rilevanza regionale, con conseguente istituzione o soppressione dell'autorità portuale».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono a carico del bilancio dell'autorità e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale sono a carico del bilancio dell'autorità e vengono determinati dallo stesso comitato».

Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle

disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli 30, 32, da 34 a 55 e 68 del codice della navigazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle altre disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, da 64 a 67, 71 e da 75 a 78. Esercita altresì le funzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e, con propria ordinanza, disciplina gli accessi e i permessi di ingresso al porto».

Art. 6.

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale;

b) dai capi di circondario dei porti rientranti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale;

c) da un dirigente dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, ovvero, qualora la circoscrizione dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più circoscrizioni doganali, da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

d) da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) dal presidente della regione o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia in cui è ubicato il porto qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di una sola provincia, o dai presidenti delle province ricomprese nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dai presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comprese nella circoscrizione dell'autorità portuale, ovvero da loro delegati;

i) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:

1) armatori, designato dalle organizzazioni nazionali di categoria;

2) agenti e raccomandatari marittimi, designato dalle organizzazioni nazionali di categoria;

3) industriali e imprenditori di cui agli articoli 16 e 18, designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria;

4) imprese di spedizione e di auto-transporto operanti nell'ambito portuale, designato congiuntamente dall'organizzazione nazionale di categoria degli spedizionieri e dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da quattro rappresentanti eletti dall'insieme dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 che operano nel porto e dei dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

m) da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'autorità portuale.»;

b) al comma 2, le parole: «I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «I componenti di cui alle lettere i) e l)».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti del comitato portuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettere i) e l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in carica alla data di entrata in vigore della

presente legge, esercitano il loro mandato fino al compimento del quadriennio in corso.

Art. 7.

1. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole da «delle aree» fino a «proventi di» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale, nonché dai canoni per le» e dopo la parola «operazioni» sono inserite le seguenti: «e servizi»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «all'articolo 18, comma 1, lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 2, lettera *c)*»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole «salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6,» sono soppresse.

Art. 8.

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da «spettano all'autorità marittima» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza della navigazione e delle acque portuali previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le relative funzioni amministrative, salva l'intesa col presidente dell'autorità portuale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *h)*, della presente legge»;

b) al comma 1-*bis*, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'impiego dei servizi tecnico-nautici può essere reso obbligatorio, anche temporaneamente, dal Capo del compartimento marittimo, sentita l'autorità portuale, con provve-

dimento specificamente motivato con riferimento ai profili della sicurezza della navigazione e delle acque portuali. I principi relativi all'organizzazione ed erogazione dei servizi tecnico-nautici ed i conseguenti criteri per la formazione delle tariffe dei servizi medesimi sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con l'associazione delle autorità portuali e con le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.»;

c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Il Capo del compartimento marittimo, d'intesa con l'autorità portuale e sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale, in attuazione dei principi e dei criteri di cui al comma 1-bis, adotta i conseguenti provvedimenti relativi alla disciplina, all'organizzazione e alle tariffe dei servizi tecnico-nautici resi nell'ambito territoriale di propria competenza. In difetto della predetta intesa, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita nei porti di rilevanza regionale una commissione consultiva presieduta dal comandante del porto e composta da quattro rappresentanti dell'insieme dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 che operano nel porto e da quattro rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l)».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti delle commissioni consultive costituite nei porti di rilevanza regionale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano il loro mandato fino al compimento del quadriennio in corso.

Art. 10.

1. All'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 7 è abrogato;
- b) al comma 8, le parole «spettante all'autorità per effetto del comma 7» sono soppresse.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (*Autonomia finanziaria delle autorità portuali*). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 è devoluto a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. Con la medesima decorrenza, il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, affluisce ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è interamente ripartito tra le autorità portuali dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle spese sostenute dalle autorità stesse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito por-

tuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, per i porti non rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, il gettito delle tasse di cui al comma 1, nonché il gettito della tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28, sono devoluti alle regioni competenti.

3. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e consentire alle stesse, progressivamente a partire dal 2005, di sostenere, in luogo dello Stato, l'onere della realizzazione delle opere infrastrutturali previste nei piani regolatori portuali e negli altri strumenti di programmazione, è determinata, con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la quota dei tributi, diversi dalle tasse e diritti portuali, riscossi dalla dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo perequativo alimentato a carico di quota parte dei tributi di cui al medesimo comma, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Gli uffici delle dogane provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito».

Art. 12.

1. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, e successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera, anzichè su quella fruttifera, ogni qualvolta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere ed infrastrutture ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, accreditati sulla predetta contabilità infruttifera».

Art. 13.

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 87, l'articolo 91, il secondo comma dell'articolo 95, il terzo comma dell'articolo 101 e l'articolo 102 del codice della navigazione;

b) l'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) l'articolo 26 e i commi 2 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

